



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA SINDACALE

N. 21 DEL 27-02-2021

Oggetto: Sospensione di tutte le attività in presenza presso l'asilo nido "La Trottola" fino al 5 Marzo 2021

IL SINDACO

VISTO l'art.32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune di Montefalco;

VISTO l'art.50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

DATO ATTO che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, stato di emergenza da ultimo prorogato, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, fino alla data del 30 aprile 2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che, all'art.1, dispone che " 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

TENUTO CONTO delle numerose disposizioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19 adottate, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto di competenza, dalla Regione Umbria;

VISTO, in particolare, il DPCM del 14 gennaio 2021;

RISCONTRATO che nelle ultime settimane in Umbria si sono sviluppati numerosi focolai causati dalle recenti varianti del virus, tanto che la Presidente della Regione in data 6 febbraio 2021 ha emanato l'ordinanza n.14, istituendo in tutta la provincia di Perugia e in alcuni comuni di quella di Terni, una zona rossa rafforzata per il periodo 8-21 febbraio 2021, prorogata fino al 28 febbraio 2021 con la successiva Ordinanza n.17 del 19 febbraio 2021;

VISTA l'Ordinanza della Regione Umbria n. 20 del 26/02/2021 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID" con la quale è stato disposto:

"1. A decorrere dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021 nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1 sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie di cui all'articolo 2 comma 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65";

CONSIDERATO il numero di persone attualmente positive al COVID 19 nel Comune di Montefalco;

TENUTO CONTO del trend dei contagi nell'ultima settimana, sostanzialmente stabilizzato;

ATTESO che lo stato pandemico da Covid-19 persiste ancora costringendo ad assumere periodicamente misure di contrasto e di contenimento sia a livello nazionale che locale a salvaguardia della pubblica salute;

CONSIDERATO che quanto sopra esposto in ordine all'andamento della situazione epidemiologica, in particolare per il diffondersi dei contagi dalle varianti del virus, induce a ritenere necessario il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio idonee a garantire misure di contenimento da adottarsi secondo il principio della massima precauzione;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni nel territorio comunale si sono registrati nuovi casi positivi da Covid-19 e che molti dei contagi si stanno verificando sempre in misura crescente tra i più giovani anche a causa delle varianti del virus oramai circolanti, di tal che risulta opportuno limitare al massimo la propagazione del contagio prorogando la sospensione delle attività didattiche presso le scuole e nei servizi educativi per l'infanzia presenti nel territorio comunale;

RITENUTO che la diffusione del virus presso i bambini nella fascia 0-3 anni sia particolarmente insidiosa perché determina il propagarsi dell'epidemia presso le rispettive famiglie, determinando un pericoloso circolo vizioso volto alla incontrollabile diffusione del virus, che dai bambini si estende ai componenti familiari;

RITENUTO che la situazione imponga l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché del citato articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATI altresì, in ragione del generale principio di precauzione, i seguenti elementi:

- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e ciò sia in ordine al numero complessivo dei ricoverati sia con riguardo specifico ai ricoverati in rianimazione.
- Nella Provincia di Perugia, con specifico riferimento alla fascia di età compresa tra 0 e 5 anni l'incremento dei contagi è in repentina crescita, così come nella fascia 6-10 anni.
- Le misure di prevenzione della diffusione del contagio debbono essere adottate facendo riferimento anche al contesto comprensoriale nel quale il comune è inserito.

RITENUTO, pertanto, che alla luce dei dati e degli elementi sopra riportati, la situazione sia tale da imporre l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria:

- in attuazione del dovere di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
- al fine di adottare specifiche misure relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nell'ambito dell'attuale stato di emergenza da ultimo prorogato alla data del 30 aprile 2021;

EVIDENZIATO come le disposizioni adottate con il presente provvedimento sono coerenti con i provvedimenti assunti sia a livello nazionale che regionale e che sono proporzionalmente finalizzate, in base

a principio di massima precauzione, al contenimento della diffusione dell'epidemia in corso che nel territorio regionale sta assumendo tratti di particolare preoccupazione e criticità;

DATO ATTO che i provvedimenti oggetto del presente provvedimento sono adottati tenendo conto del principio di massima precauzione, a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Ciò posto e considerato, per le motivazioni di cui in premessa,

ORDINA

La sospensione di tutte le attività in presenza presso l'asilo nido "La Trottola" con efficacia a decorrere dal 1° marzo al 5 marzo 2021.

RIBADISCE

La chiusura al pubblico dei giardini pubblici "Parco della Rimembranza" siti in Via IV Novembre e del parco giochi "Parco del Sorriso" sito nell'area dell'impiantistica sportiva di Via A. Franchi ed il divieto di utilizzo delle aree attrezzate con strutture ludiche (giochi per bambini), nonché la chiusura dei servizi igienici ubicati in Vicolo Fabbri, Piazzale Trento Morganti, Parcheggio di Viale della Vittoria e Via Pascoli, come stabiliti con la precedente Ordinanza Sindacale n.141 del 16.11.2020;

RACCOMANDA

Ai titolari delle attività commerciali, la rigorosa osservanza dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento, con particolare riguardo al contingentamento degli ingressi rispetto alla superficie dei locali, alla misurazione della temperatura corporea ed all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.

AVVISA

- che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo della Regione Umbria nei termini previsti dal decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm.ii. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

- A tutte le forze di polizia e istituzioni interessate, ai quali il provvedimento viene trasmesso, le attività di controllo circa la precisa osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- All'Area Tecnica comunale di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento in merito alla chiusura dei siti e servizi indicati;

DISPONE

- di diffondere il presente provvedimento alla cittadinanza;
- che la presente ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico;
- che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - Sala Operativa Unica Regionale della Regione Umbria (S.O.U.R.) e al C.O.R.;
 - A.U.S.L. Umbria n. 2;
 - Questura di Perugia;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Foligno;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Foligno;
 - Comando Stazione Carabinieri Montefalco;
 - Comando della Compagnia della Guardia di Finanza di Foligno;
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia;
 - Comando della Polizia Locale, sede;
 - Istituto comprensivo Melanzio Parini;
 - Cooperativa La locomotiva;
 - Busitalia - Sita Nord - Direzione Regionale Umbria, Perugia;
 - Albo Pretorio on line.



Il Sindaco
Luigi Titta

4